

IL NODO ALBO UNICO

La fusione con i ragionieri? Oggi mancano le condizioni

L'art 4 della legge 34/2005 delegava il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere l'iniziativa delle due Casse finalizzata all'unificazione; iniziativa oggi non concretizzata per un manifesta diversità di approccio assunta dai due enti nel confronto.

La citata diversità di visione della problematica e di indirizzo è oggettivamente riassumibile nelle dichiarazioni espresse:

- dalla Cassa ragionieri che affermava come «occorre solo valutare se il sistema previdenziale unificando abbia o meno una sua sostenibilità di lungo periodo. ogni ulteriore discussione sembrerebbe a quel punto priva di qualsiasi apprezzabile senso»;

- dalla Cassa dottori commercialisti secondo cui «tale enunciazione, non tiene in alcun modo conto della circostanza che il citato art. 4 impone, bensì, che nella adozione di progetti di unificazione si tenga conto delle previsioni sulle dinamiche demografiche e delle adesioni, e che eventuali modifiche ai regimi previdenziali non comportino effetti peggiorativi sui risultati delle gestioni previdenziali previsti a normativa vigente».

In sintesi: da una parte la Cassa ragionieri con l'intendimento di raggiungere comunque la fusione tra i due enti prescindendo dal soppesare i rispettivi apporti alla sostenibilità dell'ente unificato, dall'altra la nostra Cassa che si è sempre caratterizzata per la ricerca di un'analisi oggettiva su dati e parametri utili a comprendere se ci fossero le condizioni per la predisposizione di un progetto di fusione, con ciò rigettando anche ogni accusa di ideologico e preconcepito rifiuto.

Da ciò la dichiarazione formalmente espressa dal consiglio di amministrazione di questa Cassa che ha ritenuto che «allo stato, non vi siano le condizioni per dar luogo a una integrazione delle due Casse, che assicuri il rispetto dei principi di cui già era portatore lo stesso art. 4 della legge 34/2005». La responsabilità però di chi occupa i ruoli direttivi impone che, evidenziate le problematiche, ci si attivi per esaminare ipotesi di lavoro che diano concretezza alla capacità di proposizione. E ciò ancor più quando vi sia il rischio che, strumentalmente, si cerchi di far apparire l'indisponibilità alla rinuncia della tutela dei diritti dei dottori commercialisti come una incapacità politica a trovare soluzioni utili alla categoria unificata.

Da ciò l'esigenza di formalizzare un'idea progettuale che evidenzi l'intendimento a proseguire l'attività di interlocuzione ma con la forte e chiara preclusione a soluzioni accomodanti che potrebbero incidere patrimonialmente sulla Cassa dei dottori commercialisti; il tutto nella contemporanea identificazione di un criterio di corretta collocazione dei nuovi iscritti all'albo dal 1° gennaio 2008.

Sul punto, è da ricordare che la Cassa ragionieri registra da quasi dieci anni un saldo netto negativo nelle iscrizioni e non è certo sostenibile che dalla semplice unificazione professionale possano derivare profonde modificazioni dei fondamentali dei due enti e dei diritti acquisiti dai rispettivi singoli associati; non è sostenibile per il fatto che non è la unificazione professionale ad avere e determinare il descritto trend delle iscrizioni e delle altre variabili previdenziali. Detto questo, il consiglio di amministrazione ritiene quantomeno logico che i nuovi iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili possano trovare la seguente collocazione previdenziale:

1. per quanto attiene a coloro che si iscrivono alla sezione A con la qualifica di «dottore commercialista», gli stessi andranno a collocarsi obbligatoriamente nella Cassa dottori commercialisti;

2. per quanto attiene a coloro che si iscrivono alla sezione A con la qualifica di «ragioniere commercialista», gli stessi andranno a collocarsi obbligatoriamente nella Cassa ragionieri;

Per quanto invece attiene coloro che si iscrivono alla sezione B con la qualifica di «esperto contabile», il consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti ha ritenuto proporre, in via esclusivamente transitoria e previo necessario intervento normativo, la possibile libertà di scelta in ordine alla loro collocazione previdenziale in uno dei due enti purché ciò comporti una ripartizione perequativa paritaria del contributo integrativo dei rispettivi iscritti, indipendentemente dalla scelta operata e fermo restando il principio che un eventuale successivo passaggio alla sezione A comporterà per tutti l'applicazione di quanto già indicato in precedenza.

In relazione invece alla ipotesi di proseguire l'attività comune finalizzata all'accertamento degli elementi utili alla elaborazione di un eventuale progetto di fusione, si è ritenuto che la stessa debba essere imperniata sui seguenti imprescindibili aspetti:

a) Accettazione da parte dei due enti, come principio guida dei lavori di studio dell'ipotesi di eventuale fusione, dell'assenza nella medesima di finalità «redistributive» dei rispettivi fondamentali previdenziali;

b) Definizione di un cronoprogramma, della durata utile alla verifica dei dati rilevabili a consuntivo rispetto a quelli preventivati in sede di elaborazione dei rispettivi bilanci tecnici, con misurazione degli eventuali disallineamenti e identificazione delle misure correttive;

c) Monitoraggio delle «criticità giuridiche» che possono emergere e che potrebbero minare le fondamenta di sostenibilità di uno o di entrambi i sistemi previdenziali;

d) Necessità che il processo in parola venga assistito da un sistema di regole e da strumenti di cui lo Stato dovrebbe omogeneamente dotare l'intero comparto libero-professionale.

È nostro convincimento che la trasparente e chiara individuazione delle finalità delle ipotesi di lavoro, la possibilità di esame congiunto delle rispettive aspettative previdenziali e finanziarie in un orizzonte temporale adeguato, nonché il corretto coinvolgimento delle istituzioni politiche cui proporre gli ausili tecnici e normativi utili, potranno favorire il raggiungimento di una soluzione che garantisca, da un lato, la stabilità e intangibilità dei rispettivi sistemi e, dall'altro, il riconoscimento di prestazioni a tutti gli iscritti nel vincolo del principio di adeguatezza di cui all'art. 38 della Costituzione.

Walter Anedda
consigliere Cassa di previdenza
dottori commercialisti